



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Modificata la parte IV del D.lgs. 152/2006 dal D.LGS 205/2010 che recepisce la “Direttiva Rifiuti”: cosa cambia in riferimento alla raccolta, trattamento e riciclo dei rifiuti organici.

E' la seconda volta che viene modificata in modo sostanziale la Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La prima volta si è trattato del D.lgs. n. 4 del 2008, il cosiddetto “correttivo”. La recente modifica invece si è resa necessaria a seguito dell’obbligo di recepimento della “Waste Directive 2008/98/CE”, la direttiva Rifiuti pubblicata il 22 novembre 2008 sulla G.U.C.E. (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea), che ha sostituito le direttive 2006/12/CE (rifiuti), 91/689/CEE (ai rifiuti pericolosi) e 75/439/CEE (eliminazione degli oli usati).

La presente nota intende soffermarsi sulle modifiche che interessano i rifiuti organici destinati alla produzione di compost di qualità e/o biogas. Come ormai noto il trattamento biologico per il recupero della frazione organica del rifiuto urbano e speciale si è sviluppato negli ultimi quindici anni creando ex novo un vero e proprio settore che ad oggi garantisce all’Italia (seconda in Europa dopo la Germania) questi dati:

- 3,5 mln di ton/anno di scarti organici trattati per la produzione di compost di qualità;
- 1,2 mln di ton/anno di compost di qualità prodotto;
- l’80% delle matrici trattate sono di derivazione urbana (scarti alimentari domestici, mercatali, da utenze collettive e scarti vegetali da manutenzione di parchi e giardini);
- dunque la frazione organica dei rifiuti urbani rappresenta il “cuore del sistema” in quegli ambiti territoriali dove, a partire dalla metà degli anni ’90, è nata e si è via via consolidata la raccolta differenziata;
- la partecipazione a programmi di raccolta differenziata della frazione organica di origine alimentare (quella che nell’accezione più comune viene definita come “umido”) interessa ca. 20 milioni di abitanti;

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

- attualmente il settore della raccolta differenziata e del trattamento mediante compostaggio dei rifiuti organici sta evolvendo verso la costruzione di altri impianti di digestione anaerobica (come pretrattamento per la produzione di biogas) e compostaggio (come fase di finissaggio per la produzione di fertilizzante organico);
- ciò comporta la contemporanea produzione di materia (il compost di qualità) e di energia (biogas convertito o meno in energia elettrica/termica).

Queste sono le premesse, in termini di dati ed informazioni, importanti perché ci consentono di circoscrivere i commenti alla nuova normativa proprio in riferimento allo specifico settore del recupero di materia (ed ora anche di energia da digestione anaerobica) dai rifiuti organici ponendo in evidenza le modifiche sostanziali (le positività, le criticità e i punti di incertezza), che possono interessare l'intero settore.

Articolo 179: (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;

l'art. 183 (lettera i) definisce la prevenzione come l'insieme delle *misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:*

1) *la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;*

2) *gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;*

3) *il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.*

In questo punto ci possono rientrare politiche volte a promuovere il compostaggio domestico, ovvero la riduzione alla fonte di rifiuto organico e il compostaggio in giardino dello stesso;

b) preparazione per il riutilizzo;

l'art. 183 (lettera o) definisce la *preparazione: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;*

l'art. 183 (lettera p) definisce *riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.*

c) riciclaggio;

l'art. 183 (lettera s) definisce *riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il*

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

La produzione di fertilizzante destinato all'agricoltura (cfr. dopo) a seguito della trasformazione biologica (compostaggio) di rifiuti organici raccolti in modo differenziato è la tecnica mediante la quale si mette in atto il riciclaggio del rifiuto organico.

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

l'art. 183 (lettera r) definisce recupero: *qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.*

Il recupero energetico a carico delle biomasse (per es. mediante digestione anaerobica) consente di ottemperare al quarto punto della scala gerarchica, prima dello smaltimento ma dopo il recupero di materia, preferito come opzione di sostenibilità ambientale. Il concetto è ribadito al comma 6 dove si legge che "nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia".

L'articolo 181 (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) acquisisce in modo paritetico quanto già indicato nella Direttiva 2008/98/CE, ovvero che:

comma 1. le autorità competenti realizzano entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro adottando misure atte a raggiungere entro il 2020 il 50% di raccolta delle suddette frazioni. Ora, è bene specificare che il 50% non è relativo alla quota di raccolta differenziata complessiva ma relativo alle quattro frazioni: carta, metalli, plastica e vetro. Il Minambiente può emanare, in attesa di un chiarimento a livello comunitario, decreti che specifichino la modalità di calcolo della quota (recupero % sulla singola frazione raccolta o sulle quattro frazioni?). Sarebbe stato più opportuno che a livello comunitario si fosse individuato un "metodo di calcolo" al fine di evitare la **polverizzazione delle interpretazioni** che inevitabilmente può generare.

Il concetto di quota complessiva di raccolta differenziata invece è contemplata nell'art. 205 dove si ribadisce in modo inequivocabile che la quota di RD sui rifiuti prodotti deve essere (tralasciamo gli obiettivi al 2006 e al 2008) **almeno il 65% entro il 31.12.2012.**

Il *comma 4* sancisce la libera circolazione sul territorio nazionale per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata mentre per quanto riguarda lo smaltimento (articolo 182: Smaltimento dei rifiuti) il comma 3 vieta lo smaltimento in regioni diverse fatti salvi accordi regionali o internazionali.

E la raccolta e riciclaggio dei rifiuti organici? Rispetto al codice ambientale originario e alle modifiche del correttivo apportate dal d.lgs. 4/2008, la modifica della parte IV contenuta

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

nel nuovo D.lgs. 205/2010 presenta un nuovo articolo (**l'art182ter: Rifiuti organici**) che ridefinisce alcuni dettagli fondamentali per il settore.

Ecco il testo:

1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002".
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le Regioni e le Province autonome, i Comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:
 - a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
 - b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
 - c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.

Dunque, due sono i punti principali:

1. i manufatti per la raccolta del rifiuto organico e
2. le azioni da sviluppare per l'incremento della raccolta del rifiuto organico.

Per quanto riguarda il primo punto si evidenzia l'importanza di affiancare alle raccolte differenziate della frazione organica un manufatto di contenimento che non sia di plastica tradizionale (per es. PE), materiale che ad oggi, nonostante le campagne comunicative, rappresenta circa 1/3 dei manufatti impiegati nelle raccolte dell'organico. Come è immaginabile il PE costituisce un rifiuto non biodegradabile che nel tempo ha portato ad alcune conseguenze negative al settore del recupero del rifiuto organico che possiamo elencare:

- 1) aggravio economico per il maggiore costo di smaltimento del PE;
- 2) smaltimento del PE, quindi mancato recupero;
- 3) i maggiori costi di trattamento per estrarre il materiale plastico dalla frazione organica (in testa o in coda al processo);
- 4) la minor purezza merceologica della frazione organica raccolta in modo differenziato con sacchetti in plastica rispetto alla purezza merceologica dell'organico raccolto sfuso, con manufatti cellullosici o con bioplastiche;

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Sempre in riferimento a questo punto si sottolinea come sia positivo il riferimento della definizione di “compostabile” con uno standard europeo riconosciuto (UNI EN 13432:2002) che possa verificarne tale prerogativa. Ciò consentirà di circoscrivere i manufatti solo a quelli effettivamente compostabili (non è richiesta solo la biodegradabilità ma ci deve essere la certezza che il manufatto si degradi in un processo di compostaggio per un periodo massimo di 12 settimane e per una quota almeno del 90%!). Inoltre ciò consentirà anche di limitare i fenomeni di contraffazione sul mercato relativo alle forniture di sacchetti per la raccolta dell’organico, evitando di trovarci di fronte a manufatti che biodegradabili, e soprattutto compostabili, non sono.

Invece, per quanto riguarda il secondo punto dell’art 182ter, si stabilisce che gli enti pubblici periferici (siano essi Regioni, Province, Ato) adottano entro centottanta giorni misure volte a incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici, il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale e l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente.

Si stabilisce quindi che a livello comprensoriale, e si pensa soprattutto alle regioni del centro e del sud Italia, siano definiti piani di incremento della raccolta e trattamento della frazione organica. Si rammenta che a livello nazionale la raccolta dell’organico ha raggiunto al nord gli 89 kg/ab/anno, al centro 38 kg/ab/anno mentre al sud 21 kg/ab/anno.

Per raggiungere gli obiettivi di Raccolta differenziata previsti dall’**articolo 205** si è di fatto obbligati ad organizzare circuiti di raccolta differenziata del rifiuto organico e, conoscendo la geografia delle raccolte differenziate, si evidenzia come, tranne alcune province del nord, sia il centro che il sud Italia dovranno “coprire” il *gap* maggiore. Si rammenta che la raccolta dello scarto organico, da sola, assicura una quota del 20-25% della raccolta differenziata sul rifiuto prodotto.

Lo stesso art. 205 stabilisce anche che, qualora non tecnicamente, economicamente realizzabile nei tempi previsti il comune può richiedere al Minambiente una deroga che sarà concessa previa stipula di un accordo dove siano specificate le modalità del raggiungimento dell’obiettivo.

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Articolo 183 (Definizioni)

Vediamo le definizioni più importanti per il settore del trattamento biologico del rifiuto organico con un breve commento:

NUOVO TESTO	COMMENTO
d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato	E' stata introdotta la definizione di " <u>rifiuto organico</u> " che prima non esisteva. La nuova definizione sembra essere più aderente ai codici CER dei rifiuti biodegradabili. Si introduce lo scarto vegetale di giardini e parchi, ribadendo, qualora ce ne fosse bisogno, che sono e rimangono rifiuti. E' stata tolta la definizione di frazione umida, definizione abbastanza generica senza nessun richiamo alla raccolta differenziata che ora invece compare quando si aggiunge " <u>raccolti in modo differenziato</u> ". Non c'è più neanche la frase "la frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati". Il riferimento alla modalità di raccolta è stata introdotta, giustamente visto anche il potenziale contrasto con la normativa comunitaria, nell'art. 182ter
d-bis) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;	Si introduce per la prima volta il concetto di autocompostaggio limitatamente alle utenze domestiche e con l'obbligo del riutilizzo in loco del materiale prodotto. La pratica dell'autocompostaggio, che è da intendersi come il <u>compostaggio domestico</u> , entra dunque nella legislazione nazionale.
n) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;	Nonostante sia gerarchicamente più rilevante, si stralcia il riferimento alla finalità del recupero di materia, aggiungendo che la raccolta deve essere effettuata per facilitarne il trattamento specifico; è consentito anche il conteggio dei materiali raccolti in modo differenziato che non vanno a recupero di materia? Se

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

	<p>così fosse il 65% di RD può essere raggiunto anche conteggiando le quote di materiali raccolti in modo differenziato e che sono destinati al recupero energetico. Anche in questo caso vedremo quale metodo di calcolo verrà adottato per definire le frazioni da conteggiare nella RD.</p>
<p>bb) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da emanarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;</p>	<p>Finalmente, dopo che il materiale ottenuto dal trattamento meccanico biologico ha assunto sul territorio nazionale diversi nomi (da compost grigio, a compost da RSU, a Fos, Fosm e quant’altro), la definizione di <u>rifiuto biostabilizzato</u> garantisce uniformità ed omogeneità su tutto il territorio nazionale. Rimanda a norme tecniche attuative, che ora assumono carattere di urgenza vista anche la presenza di alcune norme regionali tra loro ben diverse..., per la definizione della qualità e delle modalità di utilizzo.</p>
<p>cc) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 75 del 2010 e successive modifiche e integrazioni;</p>	<p>nella sostanza non cambia niente: si aggiorna la normativa di riferimento che definisce il compost di qualità: non più il d.lgs.217/06 ma il D.lgs.75/2010.</p>
<p>cc-bis) “digestato di qualità”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole;</p>	<p>anche questa può essere considerata una novità: si introduce, senza per ora specificarne i requisiti, la definizione di <u>digestato di qualità</u>; così come per il compost di qualità il DdQ sarà ottenuto a partire da rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata; sarà compito del MATTM e del MIPAAF definirne i contorni sia analitici che le modalità di utilizzo. A questo proposito si ricorda che per acquisire lo status di prodotto (per es. come fertilizzante) presso il MIPAAF è attiva una Commissione pluri-ministeriale (art. 9</p>

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

	D.lgs.75/2010) che ha il compito di definire i requisiti dei Fertilizzanti immessi al consumo.
mm-bis) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.	La definizione rimanda all'art. 184bis che commentiamo successivamente .

Articolo 184 (Classificazione)

Al Comma 3, lettera a) si definiscono i rifiuti speciali *i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.*"

Rispetto alla norma precedente si specifica che per attività agricole e agroindustriali si deve far riferimento alla definizione del Codice Civile. Si riporta per completezza l'aggiornamento della definizione di Imprenditore agricolo così come modificata da recenti variazioni normative.

Art. 2135 C.C.

(1) Imprenditore agricolo.

[I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (2).

[II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

[III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 d.l.s. 18 maggio 2001, n. 228. Il testo previgente era il seguente: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). -- è imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. -- Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

(2) L'art. 9 d.l.s. 30 aprile 1998, n. 173 ha definito come «imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola».

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Articolo 184 (Sottoprodotto)

Vediamo come sono cambiate le caratteristiche che un materiale può possedere per essere considerato un sottoprodotto:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>art. 183 lettera p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183 (...), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;5) abbiano un valore economico di mercato;	<p>art. 184bis, comma 1 è un sottoprodotto e non un rifiuto (...), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, <u>di cui costituisce parte integrante</u>, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente <u>senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale</u>;d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

L'individuazione e l'esatta classificazione di un materiale come sottoprodotto era nella precedente norma e rimane, dopo questo aggiornamento, che ricordiamo, recepisce la Direttiva europea, una questione aperta.

Abbozziamo, seguendo quanto indicato nel nuovo articolo 184bis, un elenco delle caratteristiche minime che deve avere la sostanza (o l'oggetto) per poter essere classificata come sottoprodotto:

ORIGINE

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante;
- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

IMPIEGO

- deve essere garantita la certezza che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

La nuova norma, introduce alcune semplificazioni quali, per esempio, l'eliminazione del requisito che richiedeva *un valore economico di mercato* e, apparentemente, garantisce una potenziale "apertura" a diversi altri materiali (o sostanze o oggetti come riporta la norma); prendiamo per esempio alcuni materiali di origine agricola, che ad oggi potrebbero essere configurati come sottoprodotti. E' importante proprio il condizionale (potrebbero e non sono o devono!).

Per cui, così come nella precedente normativa, vale l'assunto che:

- solo alcune tipologie di materiali e
- solo ed esclusivamente quando siano soddisfatte una serie di requisiti.

potrebbero essere considerate sottoprodotti

Infatti al comma 2 dello stesso articolo 184bis si riporta:

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché **specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti**. All'adozione di tali criteri

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Anche in questo caso, come d'altra parte si è potuto notare per altri articoli, rimaniamo in attesa di conoscere, le specifiche tecniche o le caratteristiche merceologiche dei materiali (o sostanze o oggetti) che si intendono (o si potrebbero...) classificare come sottoprodotti.

Articolo 184ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)

Il nuovo articolo recita:

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Nel caso del rifiuto organico sottoposto a processo di compostaggio, il rifiuto stesso cessa di essere tale quando acquisisce il nuovo status giuridico di prodotto (compost di qualità così come definito dall'art. 183). All'allegato 2 del D.lgs. n.75/2010 sono definite le caratteristiche merceologiche che deve possedere un Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, tipologie di fertilizzanti che contraddistinguono il prodotto al termine della trasformazione biologica (compostaggio). Il prodotto Ammendante Compostato (Verde o Misto) esce così dal campo di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti ed entra, sia per quanto riguarda le transazioni commerciali sia per il regime dei controlli, nella normativa sui fertilizzanti.

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

Articolo 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
lettera f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Art. 185 (Limiti al campo di applicazione)	Art. 185 (Limiti al campo di applicazione)-	Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di Applicazione)
D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/2008	D.Lgs 152/2006 come modificato dalla Legge 13 agosto 2010, n. 129 - in vigore da agosto 2010	D.Lgs 152/2006 attuale come modificato dal D.Lgs 205/2010
Comma 2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,.....	Comma 2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas....	Comma 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente Decreto: lettera f) le materie fecali,, paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Dal confronto tra le due normative (il correttivo nella sua forma originaria e dopo la modifica apportata dal D.lgs, 205/10) si evince che gli scarti organici da manutenzione del verde pubblico e privato devono essere gestiti come rifiuti. In sintesi viene abrogata la

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>



CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI

definizione nella Legge 13 agosto 2010, n. 129, norma che oggi definiremo transitoria e che ha creato non pochi problemi interpretativi.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

lettera b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

In questo caso si rammenta che esiste un errore visto che il REG.1774/2002 è stato sostituito dal REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) pubblicato sulla GU della CE il 14.11.2009.

Lì, 13 dicembre 2010

Massimo Centemero

Sede Legale: Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna P.I. 01813631205 Reg. Imprese BO e C.F.:01403130287 R.E.A. N. 390454

Ufficio Operativo: Via Cavour, 183/A - 00184 ROMA Tel. 06 474.05.89 – Fax 06 487.55.13

Ufficio Tecnico: Loc. Cascina Sofia, - 20040 Cavenago Brianza (MB) Tel 02 950 194 71 Fax 953 370 98

E-mail: cic@compost.it

URL: <http://www.compost.it/> e <http://www.compostabile.com>